

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

CONFINDUSTRIA UDINE (di seguito Confindustria), con sede in Udine, largo Carlo Melzi 2, nella persona del Presidente Adriano Luci,

E

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI UDINE (di seguito Ordine), con sede in Udine, via Carducci 44, nella Persona del Presidente Lorenzo Sirch,

PREMESSO

- che Confindustria, nell'ambito delle finalità di promozione e supporto per il miglioramento delle condizioni di sviluppo delle imprese industriali associate e delle attività collegate, è interessata a rafforzare le competenze delle imprese per una efficiente gestione della propria organizzazione;
- che in questo contesto intende consolidare la collaborazione pluriennale con l'Ordine nel quadro delle iniziative finalizzate a far crescere nelle imprese le competenze afferenti gli aspetti gestionali fiscali e contabili nonché quelle relative alle attività di pianificazione e controllo ;
- l'Ordine, ferme restando le finalità istituzionali di vigilanza, controllo e certificazione sui requisiti professionali degli iscritti, si propone di favorire una più stretta integrazione tra la figura del "commercialista" ed il sistema delle imprese promuovendo attività di formazione e di crescita professionale;
- che Confindustria e l'Ordine hanno convenuto di definire i rapporti di collaborazione al fine del perseguimento delle finalità di cui alle precedenti premesse attraverso la stipula del presente accordo di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto della collaborazione

Confindustria ed Ordine convengono di definire i rapporti di collaborazione di cui alle precedenti premesse che si estrinsecheranno di massima, secondo le modalità stabilite dal presente accordo, nelle seguenti materie:

- formazione ed aggiornamento;
- partecipazione al Club fiscale;
- attività di consulenza.

13/06/2013

Confindustria ed Ordine si impegnano, ai fini della realizzazione di convegni, seminari o corsi specifici nelle materie oggetto del presente accordo, a concordare la individuazione dei relatori e le modalità organizzative.

ART 3 – Formazione e aggiornamento

Al fine di contribuire all'attività di formazione e aggiornamento (corsi e convegni) svolta da Confindustria a favore dei propri associati, l'Ordine si impegna a segnalare a Confindustria tra gli iscritti individuati nell'ambito delle Commissioni di Studio attinenti per materia i nominativi di professionisti destinati all'attività di docenza

La segnalazione potrà avvenire su richiesta di Confindustria oppure sulla base di specifiche indicazioni dell'Ordine, sentita la relativa Commissione di Studio. Tali segnalazioni potranno essere valutate congiuntamente ferma restando l'autonomia di scelta di Confindustria.

ART 4 – Club fiscale

L'Ordine si impegna partecipare attraverso propri iscritti al Club Fiscale, organizzato periodicamente da Confindustria con l'obiettivo di condividere le problematiche fiscali tra i responsabili/addetti amministrativi delle imprese associate.

A tal fine l'Ordine fornirà a Confindustria i nominativi di iscritti individuati nell'ambito della Commissione di Studio Problemi Tributarî tra i quali verranno individuati, d'intesa tra Confindustria e l'Ordine, i professionisti, anche diversi a seconda delle materie di trattazione, destinati a partecipare alle riunioni del Club fiscale

Art. 5 – Attività di consulenza

Confindustria ed Ordine concordano di sviluppare a favore delle imprese associate attività di consulenza, secondo le modalità di seguito disciplinate, nelle materie attinenti la gestione d'impresa con particolare riguardo a:

- valutazione precontenziosa in occasione di verifiche fiscali;
- individuazione di imprese locali e/o estere interessate a progetti di aggregazione per sviluppare la penetrazione in mercati esteri;
- interventi di riorganizzazione e rilancio aziendale.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'attività di consulenza

Confindustria si attiverà con l'Ordine per segnalare le imprese associate interessate all'attività di cui all'art. 5.

L'Ordine si impegna ad individuare tra gli iscritti aderenti alle proprie Commissioni di Studio attinenti per materia i professionisti destinati a svolgere le attività di consulenza di cui all'art. 5.

Confindustria ed Ordine concorderanno le modalità di intervento prevedendo una prima fase di consulenza gratuita e condizioni di tariffazione agevolata per l'eventuale successivo mandato consulenziale.

Art. 7 – Riservatezza

L'Ordine si impegna a non divulgare notizie attinenti l'attività di consulenza di cui all'art. 5 durante e dopo la cessazione del presente accordo di cui dovesse venire a conoscenza e a non farne uso in modo da arrecare danno e/o pregiudizio alcuno a Confindustria ed alle imprese associate.

Confindustria Udine assicura, durante e dopo la cessazione del presente accordo, di mantenere il segreto e la massima confidenzialità su tutte le informazioni ed i dati inerenti all'attività di consulenza di cui all'art. 5, di non divulgare, imitare o produrre alcun documento informativo inerente l'attività medesima di cui sia venuta a conoscenza a seguito dell'attività stessa.

Confindustria ed Ordine, valutandolo caso per caso e su richiesta, comunque, dell'impresa interessata all'attività di consulenza, si impegnano far sottoscrivere da parte dell'impresa medesima e del professionista designato appositi accordi di riservatezza su tutte le informazioni di qualsivoglia natura relative all'impresa di cui il professionista possa entrare in possesso in ragione della consulenza stessa.

Art. 8 – Esonero di responsabilità

Confindustria ed Ordine non assumeranno nessun ulteriore onere al di fuori di quanto stabilito dal presente accordo.

L'Ordine ed i professionisti designati per lo svolgimento presso Confindustria delle attività previste dagli artt. 4 e 5 dal presente accordo non potranno pretendere a nessun titolo da Confindustria, il pagamento di corrispettivi né, neppure in via sussidiaria, il pagamento di ogni e qualsiasi somma dovuta a qualsivoglia titolo dalle singole imprese associate per l'attività di consulenza.

Le imprese interessate all'attività di consulenza di cui all'art. 5 sono tenute a rilasciare a Confindustria, sulla base del modello allegato, una dichiarazione di esonero di responsabilità anche risarcitoria per le controversie che potessero insorgere tra professionista ed impresa medesima e comunque per le conseguenze che potessero derivare dall'attività di consulenza.

ART. 9 – Revisione legale

Confindustria ed Ordine si impegnano ad una reciproca collaborazione al fine di promuovere nelle imprese associate a Confindustria la consapevolezza del ruolo e delle funzioni connesse all'attività di revisione legale nonché al fine di identificare delle *best practice* condivise nello svolgimento della stessa.

ART. 10 - Durata

Il presente accordo di collaborazione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2014.

Ciascuna delle parti potrà recedere prima della scadenza comunicandolo per iscritto all'altra parte previa verifica congiunta delle ragioni del recesso.

13/06/2013



L'accordo potrà essere rinnovato per atto scritto ed alle condizioni ivi stabilite entro il termine di scadenza di cui all'art. 10.

Udine, 13 giugno 2013

CONFINDUSTRIA UDINE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

prot. 664/13 del 13/06/2013